

COMUNE DI ANCONA

AVVISO PUBBLICO

Raccolta e valutazione di proposte progettuali di interesse pubblico per l'istituzione di una nuova Istituzione di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) non statale nel Comune di Ancona

IL DIRIGENTE

In attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 946 del 2 ottobre 2026 e della determinazione dirigenziale n. 2863 del 6 ottobre 2026;

Visti:

- la Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riferimento agli articoli 9, 33 e 118;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;
- il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;
- il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82;
- il D.M. MUR n. 586 del 27 aprile 2026;
- la Nota MUR n. 4832 del 25 maggio 2026, recante indicazioni operative per il triennio 2026-2028;

RENDE NOTO

che il Comune di Ancona pubblica il presente Avviso finalizzato alla raccolta e alla valutazione comparativa di proposte progettuali volte all'istituzione nel territorio comunale di una nuova Istituzione AFAM non statale, destinata ad avere nel Comune di Ancona la propria sede legale e il centro principale e stabile delle attività.

Premessa

Il Comune di Ancona riconosce nella cultura, nella formazione superiore e nell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica elementi strategici per la crescita della città, la valorizzazione del capitale umano, il rafforzamento del sistema culturale e creativo e lo sviluppo economico e sociale del territorio.

La presenza di un'offerta qualificata di alta formazione contribuisce a consolidare il ruolo di Ancona quale capoluogo regionale, città universitaria e centro di produzione e promozione culturale, favorendo l'attrazione di studenti, docenti e professionalità qualificate.

L'autorizzazione all'istituzione di nuove Istituzioni AFAM non statali è disciplinata dalla normativa statale e dai provvedimenti del Ministero dell'Università e della Ricerca. Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, intende favorire la costruzione di una proposta qualificata e coerente con l'interesse pubblico territoriale.

Il presente Avviso non costituisce procedura di affidamento di contratti pubblici, concessione di beni o servizi, attribuzione di contributi o altri vantaggi economici e non sostituisce né anticipa il procedimento autorizzatorio di competenza statale.

Articolo 1 - Oggetto e finalità dell'Avviso

1. Il presente Avviso disciplina una procedura comparativa ad evidenza pubblica finalizzata alla raccolta e valutazione di proposte progettuali volte all'istituzione nel Comune di Ancona di una nuova Istituzione di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica non statale, ai sensi della disciplina statale e ministeriale vigente.

2. La procedura è finalizzata all'individuazione della proposta progettuale maggiormente rispondente all'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione comunale per la costituzione e l'autorizzazione di una nuova Istituzione AFAM con sede legale nel Comune di Ancona e con centro principale e stabile delle attività didattiche, formative, artistiche, amministrative e organizzative nel territorio comunale.
3. Non sono ammesse proposte aventi ad oggetto l'attivazione nel Comune di Ancona di sedi decentrate, secondarie o analoghe articolazioni territoriali di Istituzioni AFAM già autorizzate.
4. Il presente Avviso non è finalizzato all'individuazione di un contraente, all'affidamento di servizi, alla concessione di beni pubblici o all'attribuzione di vantaggi economici.

Articolo 2 - Interesse pubblico e obiettivi strategici

1. Il Comune promuove il presente Avviso nell'ambito delle funzioni di cura degli interessi e di promozione dello sviluppo della comunità locale e del territorio, ai sensi degli articoli 3 e 13 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Attraverso il presente Avviso l'Amministrazione intende:
 - favorire l'istituzione e il consolidamento nel Comune di Ancona di una nuova Istituzione AFAM non statale, avente sede legale e centro principale e stabile delle attività nella città e stabilmente inserita nel sistema culturale e formativo cittadino;
 - consolidare il ruolo di Ancona quale capoluogo regionale, città universitaria e centro di produzione e promozione culturale;
 - favorire l'attrazione di studenti, docenti e professionalità qualificate;
 - promuovere collaborazioni tra Istituzioni AFAM, Università, enti pubblici, istituzioni culturali, fondazioni, imprese e altri soggetti del territorio;
 - valorizzare il patrimonio culturale, le competenze e le eccellenze del territorio e favorire ricadute culturali, sociali, economiche e occupazionali per la comunità locale.
3. Costituisce interesse pubblico la capacità della proposta di contribuire in modo concreto, qualificato e sostenibile al perseguimento dei predetti obiettivi.

Articolo 3 - Natura della procedura e ruolo del Comune

1. Il Comune di Ancona non esercita competenze autorizzatorie in materia AFAM. L'autorizzazione della nuova Istituzione resta integralmente assoggettata alla normativa statale e alle valutazioni degli organi ministeriali competenti.
2. La scelta comunale è riferita esclusivamente a un progetto di nuova Istituzione AFAM da localizzare stabilmente ad Ancona; sono escluse dall'oggetto del presente Avviso le sedi decentrate o secondarie di Istituzioni già autorizzate.
3. La procedura non costituisce affidamento di contratto pubblico, concessione, attribuzione di benefici economici né procedimento sostitutivo o anticipatorio di quello ministeriale.
4. Eventuali successivi rapporti di collaborazione con il Comune saranno oggetto di autonomi procedimenti e provvedimenti, nel rispetto della disciplina applicabile.

Articolo 4 - Soggetti ammessi e radicamento territoriale

1. Possono presentare proposte le istituzioni non statali che, alla data di scadenza dell'Avviso, soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:
 - siano costituite e attive da almeno un triennio, ove richiesto e nei termini previsti dalla disciplina ministeriale vigente;
 - siano stabilmente e significativamente radicate nel territorio del Comune di Ancona, mediante una presenza organizzativa effettiva e una pluriennale, continuativa e documentata attività di formazione

musicale svolta nel territorio comunale, con particolare riguardo alla formazione di livello superiore e agli ambiti artistico-disciplinari interessati dalla proposta;

- siano in possesso della qualificazione e della pluriennale esperienza nell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica richieste dall'articolo 11 del D.P.R. n. 212/2005 e degli ulteriori requisiti soggettivi previsti dalla disciplina ministeriale applicabile alla candidatura;
- assumano l'impegno a presentare una candidatura ministeriale avente ad oggetto una nuova Istituzione AFAM con sede legale nel Comune di Ancona e con centro principale e stabile delle attività didattiche, formative, artistiche, amministrative e organizzative nel territorio comunale.

2. Il radicamento territoriale è comprovato mediante elementi oggettivi e documentabili, tra i quali: durata e continuità delle attività formative svolte ad Ancona; corsi e percorsi realizzati; studenti coinvolti; personale docente; strutture e dotazioni utilizzate; iniziative artistiche e musicali; collaborazioni con istituzioni ed enti del territorio.

3. La preesistente ubicazione della sede legale del proponente nel Comune di Ancona non costituisce requisito di ammissione alla procedura. Costituisce, invece, elemento essenziale e non modificabile della proposta la localizzazione nel Comune di Ancona della nuova Istituzione AFAM oggetto della candidatura ministeriale. Il soggetto selezionato assume pertanto l'impegno a stabilire nel Comune di Ancona la sede legale della nuova Istituzione AFAM e il centro principale e stabile delle relative attività didattiche, formative, artistiche, amministrative e organizzative, secondo modalità e tempistiche compatibili con il procedimento di autorizzazione ministeriale e comunque prima dell'avvio dell'attività dell'Istituzione autorizzata.

Qualora il soggetto proponente coincida con il soggetto giuridico titolare della candidatura e destinato a operare quale Istituzione AFAM autorizzata, il predetto impegno comporta, ove necessario, il trasferimento della propria sede legale nel Comune di Ancona.

Articolo 5 - Condizioni di ammissibilità

1. Sono ammesse alla valutazione le proposte che:

- siano presentate dai soggetti di cui all'articolo 4;
- risultino coerenti con le finalità del presente Avviso;
- individuino chiaramente il soggetto destinato ad assumere la titolarità della candidatura ministeriale e contengano l'impegno alla localizzazione nel Comune di Ancona della sede legale e del centro principale e stabile delle attività della nuova Istituzione AFAM;
- documentino il radicamento territoriale e l'esperienza formativa di cui all'articolo 4;
- contengano gli elementi richiesti dall'articolo 6 e siano corredate dalla documentazione prevista dagli Allegati A e B.

2. La verifica delle condizioni di ammissibilità è effettuata dal Responsabile del procedimento e ha carattere amministrativo e documentale. Essa non comporta alcuna valutazione anticipata in ordine all'autorizzabilità ministeriale dell'iniziativa.

3. In presenza di carenze o irregolarità formali sanabili, il RUP può richiedere integrazioni entro un termine non superiore a dieci giorni, purché non siano modificati gli elementi essenziali della proposta.

Articolo 6 - Contenuto della proposta progettuale

1. La proposta, redatta secondo l'Allegato B, contiene almeno:

- descrizione dell'iniziativa e delle finalità perseguite;
- modello istituzionale della nuova Istituzione, soggetto titolare della candidatura e modalità per assicurare sede legale e centro principale e stabile delle attività ad Ancona;

- descrizione e documentazione del radicamento del proponente nel Comune di Ancona e della pluriennale attività di formazione musicale svolta nel territorio comunale;
- progetto culturale, artistico, scientifico e didattico e offerta formativa prevista;
- modello organizzativo, governance e personale;
- piano di sviluppo pluriennale e piano economico-finanziario;
- cronoprogramma delle attività e della candidatura MUR;
- collaborazioni istituzionali e territoriali;
- ricadute culturali, formative, sociali, economiche e occupazionali per Ancona;
- strutture, dotazioni e fabbisogni logistici.

2. La proposta dà conto del possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la candidatura e, distintamente, dello stato di disponibilità o della programmata acquisizione, nei termini consentiti dalla disciplina ministeriale, degli ulteriori requisiti didattici, organizzativi, strutturali, finanziari e di personale.

Articolo 7 - Modalità e termine di presentazione

1. La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, deve pervenire **entro le ore 10.00 del giorno 5 novembre 2026** esclusivamente **mediante PEC** all'indirizzo comune.ancona@emarche.it con oggetto "Avviso AFAM Ancona - proposta progettuale".

2. Alla domanda devono essere allegati: Allegato A; Allegato B; Allegato D; documentazione comprovante requisiti, qualificazione, esperienza e radicamento; ogni ulteriore documento richiesto dall'Avviso.

3. Le domande pervenute oltre il termine non sono ammesse. La partecipazione comporta l'accettazione integrale dell'Avviso.

Articolo 8 - Istruttoria e ammissione

1. Il RUP verifica tempestività, completezza documentale e condizioni di ammissibilità. Può richiedere chiarimenti o integrazioni esclusivamente nei limiti dell'articolo 5, senza consentire modifiche sostanziali della proposta.

2. Con apposito atto sono individuate le proposte ammesse alla fase valutativa.

Articolo 9 - Commissione di valutazione

1. Dopo la scadenza del termine di presentazione, il Dirigente nomina una Commissione composta da tre componenti dotati di adeguata competenza rispetto alle materie oggetto dell'Avviso. Almeno un componente deve possedere comprovata esperienza nel sistema AFAM o nell'alta formazione artistica e musicale.

2. I componenti rendono le dichiarazioni relative all'assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi. La Commissione opera collegialmente, con autonomia di giudizio, e redige verbali motivati delle proprie attività.

Articolo 10 - Criteri e modalità di valutazione

1. La Commissione valuta le proposte sulla base della qualità complessiva, della sostenibilità, della capacità di perseguire gli obiettivi di interesse pubblico, della coerenza con la disciplina ministeriale applicabile e della consistenza dell'esperienza e del radicamento effettivamente maturati nel Comune di Ancona.

2. I criteri, i punteggi massimi e la scala dei giudizi sono definiti nell'Allegato C. In particolare, è attribuito uno specifico peso di 20/100 punti all'esperienza formativa e al radicamento territoriale maturati nel Comune di Ancona, valutati in termini di durata, continuità, consistenza, qualificazione e documentazione, e non in ragione della mera sede legale del proponente.

3. La valutazione comunale della coerenza con la disciplina AFAM è effettuata esclusivamente ai fini della presente procedura comparativa e non costituisce accertamento dei requisiti per l'autorizzazione ministeriale né anticipazione delle valutazioni riservate al MUR, al CNAM e all'ANVUR.
4. La Commissione può chiedere chiarimenti sulla documentazione già prodotta, senza consentire modifiche sostanziali o integrazioni migliorative della proposta. Conclude i lavori con verbale contenente punteggi, motivazioni e graduatoria.

Articolo 11 - Individuazione della proposta

1. Sulla base dei lavori della Commissione, il Dirigente approva gli esiti e individua la proposta maggiormente rispondente all'interesse pubblico.
2. Sono considerate idonee le proposte che conseguano almeno 60 punti su 100. Il raggiungimento della soglia non attribuisce alcun diritto all'individuazione. Il Comune può motivatamente non individuare alcuna proposta qualora nessuna risulti adeguatamente rispondente all'interesse pubblico.
3. L'individuazione non costituisce autorizzazione MUR e non attribuisce alcun diritto a contributi, immobili, convenzioni o altri vantaggi economici.

Articolo 12 - Approfondimento tecnico-amministrativo e Protocollo

1. Dopo l'individuazione, il Comune può avviare con il proponente un approfondimento tecnico-amministrativo volto a verificare e definire gli aspetti attuativi necessari alla candidatura ministeriale. Tale fase non costituisce una nuova procedura valutativa o negoziata e non può modificare gli elementi sostanziali della proposta selezionata.
2. All'esito dell'approfondimento, qualora sia confermata la fattibilità dell'iniziativa e permanga l'interesse dell'Amministrazione, il Comune può approvare e sottoscrivere un Protocollo di collaborazione istituzionale finalizzato a disciplinare le rispettive attività e modalità di coordinamento per la predisposizione e presentazione della candidatura al MUR.
3. Il Protocollo disciplina almeno: cronoprogramma; impegni del proponente; raccordo istituzionale; attività di coordinamento e supporto del Comune; informazione sul procedimento ministeriale; nonché l'obbligo di assicurare, prima della candidatura al MUR, la sede legale della nuova Istituzione AFAM nel Comune di Ancona e di stabilirvi e mantenerne il centro principale e stabile delle attività didattiche, formative, artistiche, amministrative e organizzative.
4. Qualora il proponente coincida con il soggetto giuridico destinato a essere autorizzato quale nuova Istituzione AFAM, il Protocollo disciplina, ove necessario, tempi e modalità per il trasferimento della sede legale nel Comune di Ancona prima della presentazione della candidatura ministeriale.
5. Il Protocollo non comporta obbligazioni economiche o patrimoniali a carico del Comune e non attribuisce diritti a contributi, finanziamenti, immobili o altri vantaggi economici. Eventuali sostegni saranno valutati esclusivamente con autonomi procedimenti e provvedimenti.

Articolo 13 - Eventuali successive forme di collaborazione

1. L'eventuale autorizzazione ministeriale non determina automaticamente obblighi a carico del Comune.
2. In relazione all'interesse pubblico e alla programmazione dell'Ente, potranno essere successivamente valutate, con autonomi procedimenti: accordi o convenzioni; eventuale utilizzo di beni comunali secondo la disciplina patrimoniale e le verifiche urbanistiche e funzionali; contributi o altri vantaggi economici nel rispetto dell'articolo 12 della legge n. 241/1990, dei regolamenti comunali e della disciplina applicabile in materia di aiuti di Stato; iniziative culturali e formative congiunte.
3. La graduatoria e l'individuazione effettuate con il presente Avviso non costituiscono titolo automatico o preferenziale per l'attribuzione di tali utilità.

Articolo 14 - Decadenza, revoca e modifiche

1. L'individuazione può essere dichiarata decaduta, previa valutazione del caso concreto e contraddittorio ove necessario, in caso di rinuncia, perdita dei requisiti essenziali, dichiarazioni non veritiere, mancata collaborazione, modifica sostanziale della proposta, mancata presentazione della candidatura nei termini applicabili o concordati, ovvero mancata localizzazione della sede legale e del centro principale e stabile delle attività della nuova Istituzione AFAM nel Comune di Ancona prima della candidatura ministeriale.
2. Il proponente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante. Il Comune può sospendere, modificare, revocare o interrompere la procedura per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, normative, organizzative o finanziarie, con provvedimento motivato e senza che sorgano pretese indennitarie salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.

Articolo 15 - Disposizioni finali

1. Il Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è il dott. Marco Brutti Funzionario Amministrativo titolare di Elevata Qualificazione del servizio Politiche Sociali, Educative e Scolastiche e Coordinamento ATS 11;.
2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato.
3. L'accesso agli atti è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e dalla normativa in materia di trasparenza e accesso civico, per quanto applicabile.
4. L'Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale e nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente.
5. Per quanto non espressamente previsto si applicano la legge n. 241/1990, il D.Lgs. n. 267/2000, la legge n. 508/1999, il D.P.R. n. 132/2003, il D.P.R. n. 212/2005, il D.P.R. n. 82/2024, il D.M. MUR n. 586/2026, la Nota MUR n. 4832/2026 e le successive disposizioni applicabili.